

HOLZHANDWERK – LEGNO E ARREDAMENTO ARTIGIANATO

INFORMAZIONI			
PARTI STIPULANTI	Associazione Nazionale Marmisti-CONFARTIGIANATO; CONFARTIGIANATO Legno e arredo; CNA Produzione e Costruzione; CASARTIGIANI; CLAAI; FENEAL-UIL; FILCA-CISL; FILLEA-CGIL.	DATA	27.01.2011
ORARIO DI LAVORO			
ORARIO ORDINARIO	40 ore settimanali		
SETTORI PARTICOLARI	- maggiorazione 8% ore di sabato per orario ripartito su 6 gg. per esigenze tecnico-produttive - 50 ore settimanali e 10 ore giornaliere al personale addetto a lavori discontinui (generico) - 60 ore settimanali e 12 giornaliere al personale addetto a lavori discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda		
FLESSIBILITÀ	Consentita per far fronte a variazioni d'intensità dell'attività lavorativa aziendale con superamento orario contrattuale fino a max 48 settimanali per max 104 ore annue e riposi compensativi da fruire entro i 12 mesi successivi. In tale ipotesi spetta: ➤ maggiorazione 10% ore di superamento fino a 60 ore annue; ➤ maggiorazione 15% ore di superamento oltre le 60 fino a 104 ore annue.		
LAVORO SUPPLEMENTARE	Fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo compensato con una maggiorazione del 10%.		
LAVORO STRAORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 28% diurno ➤ maggiorazione 50% notturno ➤ maggiorazione 50% festivo ➤ maggiorazione 60% festivo notturno Le ore straordinarie e supplementari verranno recuperate, nella misura di un terzo, con riposi compensativi di 8 ore non retribuite, computate semestralmente, con godimento nel semestre successive Lavori discontinui: <ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 28% 		
LAVORO NOTTURNO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 35% ➤ maggiorazione 25% lavoro a turni 		
LAVORO FESTIVO	maggiorazione 40%		
ASSENZE			
FERIE	APPRENDISTI - Liv. TUTTI = 160 Ore (20gg). IMPIEGATI - Liv. TUTTI = 160 Ore (20gg). OPERAI - Liv. TUTTI = 160 Ore (20gg).		
RIDUZIONE ORARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 16 ore per anno solare ➤ 32 ore ex festività 		
CONGEDO MATRIMONIALE	15 giorni di calendario (80 ore)		
DIRITTO ALLO STUDIO	Salvo che per il personale in part-time con orario di lavoro mensile pari o inferiore a 88 ore: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 50 ore fruibili in un triennio in imprese che occupano più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti. Contemporaneità di fruizione esclusa in imprese fino a 10 dipendenti, max 2 in aziende da 11 a 25 dipendenti, max 3 in aziende con più di 25 dipendenti ➤ 200 ore pro-capite per frequenza corsi di scuola dell'obbligo 		
PERMESSI STUDIO	giorno per prove esame		
PERMESSI SINDACALI	4 ore per dipendenti e min 16 ore annue		
ASSEMBLEE SINDACALI	10 ore annue		

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ periodo congruo per stato di tossicodipendenza e per assistenza familiare tossicodipendenti ➤ congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell'arco temporale di tre anni per le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza più ulteriori 2 mesi di aspettativa non retribuita.
COMPORTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 mesi nell'arco di 18 mesi consecutivi ➤ 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapia salvavita certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. Per questi lavoratori l'indennità sostitutiva della retribuzione netta di fatto prevista dal presente articolo per un periodo massimo di 90 giorni, nei casi di malattia superiore a 180 giorni, è elevata al 50%. <p>Apprendisti prof. Periodo di comporto: Max 9 mesi consecutivi, oppure nel caso di ricaduta per un periodo di 9 mesi nell'arco dei 12 mesi consecutivi.</p>
PERMESSI RETRIBUITI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 gg lavorativi con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 al lavoratore del settore Legno, Arredamento e Mobili che sia colpito da documentata grave infermità o lutto per la perdita di un familiare entro il secondo grado (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, nipoti e nonni, convivente more uxorio). ➤ 3 gg lavorativi all'anno sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della legge 8/3/2000 n. 53, al lavoratore del Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapideisarà in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
CESSAZIONE RAPPORTO	
PREAVVISO	<p>OPERAI: 6 giorni. IMPIEGATI:</p> <p>a) Fino a 5 anni di anzianità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ categorie A-B: 1 mese e 1/2; ➤ categorie C-D-E: 1 mese. <p>b) Da 5 a 10 anni di anzianità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ categorie A-B: 2 mesi; ➤ categorie C-D-E: 1 mese e 1/2. <p>c) Oltre 10 anni di anzianità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ categorie A-B: 2 mesi e 1/2; ➤ - categorie C-D-E: 2 mesi.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
FON.TE.	<p>Contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1% a carico dell'azienda da calcolarsi sul minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.; ➤ 1% a carico del lavoratore da calcolarsi sul minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.; ➤ 16% del TFR maturando per i lavoratori assunti prima del 28/4/1993; ➤ 100% del TFR per tutti gli altri lavoratori. <p>Quota d'iscrizione pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ euro 11,88 a carico dell'azienda; ➤ - euro 3,62 a carico del lavoratore.
ASSISTENZA COMPLEMENTARE	
SAN.ARTI	<p>Sono pertanto iscritti al Fondo - Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.</p> <p>Il contributo pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.</p> <p>E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso</p>

	<p>le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo.</p> <p>La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25,00 € lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal presente CCNL.</p> <p>Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.</p> <p>Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.</p> <p>Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori.</p>
ENTE BILATERALE	
ENTE BILATERALE	<p>Le Parti recepiscono l'accordo interconfederale del 17/12/2021 e in fase di stesura riformuleranno il presente articolo alla luce delle modifiche in esso contenute.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ con decorrenza dall'1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL di categoria ove successiva, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato); ➤ queste contribuzioni sono destinate al soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni: ➤ maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad imprese; - maggiori Investimenti In direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro; ➤ sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza; ➤ a partire dall'1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL di Categoria, le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere; ➤ a partire dall'1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva, le imprese non aderenti alla Bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere. <p>Le parti si danno atto che l'attuazione della presente intesa sarà oggetto di costante verifica con particolare riferimento, in ambito nazionale e regionale, alle azioni di rafforzamento delle prestazioni erogate dal sistema della bilateralità.</p> <p>Tabella Accordo Interconfederale 17/12/2021 IMPRESE ARTIGIANE</p> <p>a) Rappresentanti sindacale di bacino: 16,78 - 12,00%</p> <p>b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza 29,81 - 21,32%</p> <p>c) EBNA e funzionamento FSBA: 2,80 - 2,00%</p> <p>d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva: 46,54 - 33,32%</p> <p>e) Prestazioni e funzionamento degli EBR: 43,84 - 31,36%</p> <p>f) FSBA 0,45 (a carico dei datori di lavoro) + 0,15% (a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile previdenziale</p> <p>IMPRESA NON ARTIGIANE</p> <p>a) Rappresentanza sindacale di bacino: 13,98 - 10,00%</p> <p>b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza: 20,97 - 15,00%</p> <p>c) EBNA e funzionamento FSBA: 2,24 - 1,60%</p> <p>d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva: 34,95 - 25,00%</p> <p>e) Prestazioni e funzionamento degli EBR: 67,66 - 48,40%</p>
FONDI RESIDUALI	

FSBA	<p>In relazione agli accordi interconfederali del 10/12/2015 e del 18/1/2016, nonché della delibera Ebna del 19/1/2016 le parti firmatarie del presente CCNL concordano che: A partire dall'1/1/2016 le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125,00-euro annui e per queste il già punto c) assume il valore di 2,00 € ed il già punto e) assume il valore di 60,50 €, tutto finalizzato al di seguito nuovo punto e) - Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano). A partire dall'1/1/2016 per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs. che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.Lgs. e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro (tra le quali quella Prot. 29 del 4/1/2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della bilateralità artigiana:</p> <p>a) Rappresentanza Sindacale di bacino: 12,50 € b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza: 18,75 € c) EBNA e funzionamento FSBA: 2,00 € d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva: 31,25 € e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano): 27,25 € f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.</p> <p>La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dall'1/1/2016, mentre l'incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori decorre dall'1/7/2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.</p> <p>A partire dall'1/1/2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1° luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa fosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi;</p> <p>La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.</p> <p>In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ente Bilaterale Territorialmente competente della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto. Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.</p>
CONGEDI	
MATERNITÀ OBBLIGATORIA	Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.
CONGEDO PARENTALE	Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
PATERNITÀ OBBLIGATORIA	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.

CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.